

Nota a [Cassazione Civile, sez. II, del 06 giugno 2013 n. 14360](#) in tema di notifica al deceduto.

di **Filippo PISTONE**

Il fatto

Tizio, in proprio e quale amministratore del condominio Alfa, conveniva in giudizio i proprietari del fabbricato confinante chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio in loro favore. I convenuti resistevano chiedendo il rigetto dell'attoreica domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza della predetta servitù o, in via subordinata, l'usucapione della stessa. Il Tribunale accoglieva la domanda relativamente all'usucapione, decisione poi riformata in sede di gravame. Caio ricorreva per Cassazione deducendo, tra l'altro, l'inesistenza delle sentenze di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio posto che uno dei convenuti in primo grado era deceduto cinque anni prima della notifica dell'atto di citazione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso relativamente all'inesistenza della sentenza dichiarando assorbiti gli altri motivi. Secondo gli Ermellini la notifica della citazione effettuata a persona deceduta è inesistente. Poiché, in base all'art. 1 c.c., la capacità giuridica viene meno con la morte della persona fisica, con tale evento vengono meno anche i presupposti minimi e necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica proprio del giudicato. Ne consegue che sono affette da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sia la sentenza di primo sia quella di secondo grado.

La critica alla sentenza

La decisione oggi in commento conferma i precedenti (Cass. 11688/01 12292/01 2023/93) che considerano giuridicamente inesistente la notificazione effettuata ad un soggetto deceduto.

Secondo la Corte, siccome con la morte viene meno la capacità giuridica, un atto rivolto a chi ha perduto tale capacità (e, di conseguenza, tutti gli atti consequenziali) è privo dei requisiti minimi per produrre l'effetto della certezza del giudicato.

Premesso che non può revocarsi in dubbio che la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nei confronti di un soggetto deceduto sia invalida, occorre domandarsi se tale invalidità possa addirittura essere sanzionata con la grave sanzione dell'inesistenza giuridica. La morte della parte¹, avvenuta dopo

¹ Nonché gli eventi ad essa assimilabili come l'estinzione della persona giuridica o la dichiarazione di assenza o di morte presunta.

l'instaurazione del giudizio², è causa di interruzione del processo secondo le regole stabilite dagli artt. 299 e 300 c.p.c. mentre la morte dell'attore prima dell'inizio del processo è causa di estinzione del mandato con conseguente nullità della *vocatio in ius*³. Nel primo caso l'interruzione è giustificata dall'esigenza di garantire il contraddittorio (infatti l'interruzione non si verifica se l'avente causa del *de cuius* si costituisce spontaneamente o se il procuratore costituito omette di effettuare la dichiarazione della morte all'udienza) che si realizza con la riassunzione nei confronti del successore a titolo universale ex art. 110 c.p.c.; il secondo caso è invece una applicazione della regola consacrata dall'art. 1722 n. 4 c.c. Esclusa l'applicabilità dell'art. 1722 alla posizione del convenuto, occorre domandarsi se la notifica ad un soggetto deceduto sia un vizio talmente grave da inficiare la notifica addirittura con la gravissima sanzione dell'inesistenza giuridica.

Da un punto di vista puramente letterale, l'art. 299 c.p.c. si limita a predicare l'interruzione del processo in caso di morte prima della costituzione; è indubbio che la morte avvenuta prima dell'inizio del processo sia avvenuta anche prima della costituzione in giudizio con conseguente applicabilità dell'art. 299 c.p.c. (non essendovi, nel caso del convenuto, alcun mandato venuto meno). La funzione di questa norma è quella di garantire l'integrità del contraddittorio, esigenza che si attua attraverso il meccanismo della riassunzione o della costituzione spontanea. Ciò è confermato dal fatto che la Corte in commento deve ricorrere all'espedito dell'inesistenza: una normale nullità sarebbe stata infatti sanata in base al disposto del terzo comma dell'art. 156 c.p.c. giusta la costituzione dei successori universali⁴. Da un punto di vista processuale non vi è pertanto alcuna ragione di derogare al disposto dell'art. 299 c.p.c. comminando la più grave sanzione dell'inesistenza giuridica a chi notifichi ad un soggetto defunto.

Premesso ciò, occorre verificare se vi siano esigenze di natura sostanziale tali da giustificare la decisione della Corte. Il Supremo Collegio ritiene che il venir meno della capacità giuridica, comporti il venir meno anche dei presupposti minimi e necessari per produrre l'effetto di certezza della notificazione, con conseguente inesistenza della stessa. Tuttavia tale affermazione non appare sufficientemente motivata. Sebbene la notifica sia irregolare nessuna reale incertezza può ravvisarsi. Se è vero che la capacità giuridica viene meno con la morte è anche vero che con l'evento morte tutti i diritti in capo al *de cuius* non diventano adespoti⁵ ma si traslano in capo ad altri soggetti secondo le regole del fenomeno successorio. Ne consegue che la corretta indicazione del *petitum* (e della *causa petendi*), anche se rivolta ad un soggetto defunto, non è mai tale da creare una assoluta incertezza tale da rendere la citazione mancante di quel minimo di elementi per essere riconoscibile come atto di quel determinato tipo. E' infatti

² Ovverosia dopo la notifica dell'atto di citazione o il deposito del ricorso.

³ Cass. 10437/94.

⁴ La circostanza della costituzione degli aventi causa del *de cuius* non emerge chiaramente dal testo della sentenza tuttavia è da ritenere che vi sia stata, in caso contrario non avrebbe avuto senso soffermarsi sull'istituto dell'inesistenza giuridica, trattandosi di una mera erronea dichiarazione di contumacia.

⁵ Ad eccezione dei diritti personalissimi che si estinguono con la morte del titolare.

non solo pacifico, ma anche naturale, che vi sia stata una successione nei diritti soggettivi dedotti in giudizio, e altrimenti non sarebbe potuto essere⁶. La conseguenza è che la citazione del defunto dante causa a titolo universale come titolare del bene litigioso (o, meglio, come asserito violatore del bene della vita asserito leso), stante la stretta connessione tra questi e l'effettivo titolare del diritto al momento dell'introduzione del giudizio, non può giustificare, nemmeno da un punto di vista sostanziale, quell'incertezza che è causa dell'inesistenza giuridica della citazione.

Posto che non vi sono né motivi di tipo processuale né di tipo sostanziale tali da giustificare l'inesistenza giuridica della citazione notificata a soggetto deceduto (e di tutti gli atti conseguenti) occorre sottolineare come l'interpretazione data dalla Corte potrebbe condurre a risultati contrari al principio dei ragionevole durata sancito dall'art. 111 Cost. nonché a violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e a quello della difesa di cui all'art. 24. Potrebbe infatti accadere che il successore a titolo universale del convenuto deceduto ed erroneamente evocato in giudizio si costituisca spontaneamente e il processo giunga al termine. A quel punto la parte soccombente potrebbe denunciare l'inesistenza della sentenza con buona pace della ragionevole durata. Ma potrebbe anche accadere di peggio: il diritto fatto valere con la citazione "inesistente" potrebbe addirittura essersi estinto a causa del maturare di una decadenza di ordine sostanziale, con buona pace questa volta dell'art. 24 Cost.

La soluzione della semplice nullità della notificazione della citazione a soggetto deceduto appare quindi più conforme ai principi generali, oltre che più logica: nel caso in cui il contraddittorio venga ristabilito la sentenza andrà esente da vizi, qualora invece il vizio della notificazione non sia stata sanato⁷ allora vi sarà la nullità della notificazione e, di conseguenza, della sentenza ma, in questo caso, per il ben più fondato motivo di violazione di uno dei principi cardine del diritto processuale.

⁶ Infatti, in caso di successione *ab intestato* e senza l'esistenza di parenti entro il sesto grado, succede lo stato.

⁷ Si pensi ad una erronea dichiarazione di contumacia.